



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.**

Repertorio n. 126/00 del 17 dicembre 2015

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2015

**VISTO** l'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede l'adozione di regolamento mediante un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, che riordini e semplifichi, secondo precisi principi e criteri direttivi, la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTI** l'art. 2, comma 3, e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** lo schema di decreto in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota prot. DAGL 9638 del 12 novembre 2015, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 4961 del 16 novembre 2015;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 1° dicembre 2015, le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte, anche se incompleto;

**CONSIDERATO** che nella successiva riunione del 15 dicembre 2015 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento più compiuto di osservazioni e proposte, discusso con i rappresentanti delle amministrazioni statali, sul quale si è uniformato il rappresentante dell'ANCI, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a ritrasmettere il documento delle Regioni, completandolo con una valutazione dell'accogliibilità delle proposte emendative;

H. PR



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 dicembre 2015 (allegato 1), diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 5505, che riporta le proposte emendative e le osservazioni delle Regioni discusse in sede tecnica, e le valutazioni del predetto Ministero;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto il rinvio dell'argomento per ulteriori approfondimenti tecnici;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha osservato che non è possibile rinviare l'approvazione del decreto perché riveste carattere di urgenza, invitando le Regioni e le Autonomie locali ad esprimersi, e a considerare le valutazioni di accogliibilità delle proposte emendative comunicate dal Ministero dell'ambiente il 16 dicembre 2015;
- l'UPI ha chiesto di valutare la parte del testo che è contigua dei dragaggi delle aree portuali, perché presentano ancora alcune incongruenze che derivano dal passato, e che sarebbe utile inserire in una procedura coerente;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha risposto che il proprio Ministero sta lavorando in materia, e che entro gennaio saranno proposti in Conferenza Unificata proprio due decreti sul dragaggio;
- le Regioni e le Province autonome e l'ANCI hanno deciso di esprimere un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte regionali formulate in sede tecnica (allegato 1);
- l'UPI ha espresso un parere favorevole, con le osservazioni formulate sui dragaggi delle aree portuali;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 4961 del 16 novembre 2015.

Il Segretario  
Antonio Nardone

Presidente  
Gianclaudio Bressa

RR  
H

Allegato 1

### CONSIDERAZIONI

Si segnala in premessa che non è stato possibile procedere ad una completa rilettura delle modifiche proposte al dpr che non si sono pertanto potute armonizzare, ed è pertanto possibile che siano presenti all'interno del testo riferimenti non corretti.


Il criterio con cui si è cercato di rivedere il dpr è stato quello di apportare le modifiche richieste senza stravolgere completamente l'impostazione del decreto. Alcune richieste specifiche sono già state segnalate nel testo a fronte, altre si rimandano alla discussione di domani. In linea generale:

- 1) Si è preso atto delle molte richieste di estendere la redazione del Piano di Utilizzo anche ai cantieri di grandi dimensioni non in VIA o AIA, modificando di conseguenza anche gli articoli da 10 a 13;
- 2) In generale tutta la procedura dell'art. 9 dovrebbe essere riformulata per adeguarla alle procedure di VIA e AIA, alle quali esclusivamente si applica. Si è cercato nel testo a fronte di dare una prima lettura, suscettibile comunque di modifiche;
- 3) Si è cercato di dar corso alle richieste di rendere comuni a tutti i cantieri gli articoli 10, 11, 12, 13;
- 4) Si chiede la riformulazione e armonizzazione degli articoli 12, 25 e 26 relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- 5) L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si ritiene di proporre di eliminare completamente l'articolo 24 poiché tale categoria di materiali, escluse dalla disciplina rifiuti, non fanno parte dei sottoprodotti disciplinati dal presente DPR.
- 6) In generale si sono cercate di riferire le definizioni devono a termini utilizzati all'interno del testo o riferimenti di norme esistenti;
- 7) Si è distinto l'origine del materiale contenente amianto tra antropico e naturale;
- 8) Si sono esclusi dal decreto tutti i commi che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa dei dipendenti degli enti. È infatti compito dell'amministrazione di appartenenza individuare le priorità strategiche sulla base delle quali valutare le performance dei suoi dipendenti.
- 9) La dizione attuale della Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti è difforme da quella generale di "deposito temporaneo" prevista dal d.lgs 152/06. L'articolo non è stato modificato completamente, rimandando alla discussione di domani.
- 10) Per quanto concerne gli allegati, non si è riusciti a fare la corretta disamina. Si riportano solamente alcuni punti emersi:
  - a. Allegato 7 La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo;
  - b. Allegato 6 Si propone l'eliminazione dell'allegato 6 relativo al documento di trasporto
  - c. Allegato 4 Si ritiene utile specificare che il parametro amianto debba essere cercato solamente nel caso in cui la geologia dell'area di scavo ne giustifichi la ricerca.

SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".	SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".	OSSERVAZIONI CONFERENZA STATO REGIONI	CONSIDERAZIONI MINISTERO DELL'AMBIENTE
Il Presidente della Repubblica VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento	Il Presidente della Repubblica VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23		

<p>europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;  <b>VISTO</b> l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;  <b>VISTO</b> il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7;  <b>VISTO</b> il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;  <b>VISTO</b> il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  <b>VISTO</b> il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;  <b>VISTO</b> il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;  <b>VISTO</b> il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;  <b>VISTA</b> la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri...;  <b>VISTI</b> gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;  <b>ACQUISITO</b> il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  <b>UDITO</b> il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza...;  <b>ACQUISITI</b> i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  <b>VISTA</b> la deliberazione definitiva del Consiglio dei</p>	<p>agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;  <b>VISTO</b> il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7;  <b>VISTO</b> il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;  <b>VISTO</b> il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  <b>VISTO</b> il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;  <b>VISTO</b> il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;  <b>VISTO</b> il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;  <b>VISTA</b> la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri...;  <b>VISTI</b> gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;  <b>ACQUISITO</b> il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  <b>UDITO</b> il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza...;  <b>ACQUISITI</b> i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  <b>VISTA</b> la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;  <b>VISTA</b> la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che</p>		
---	---	--	--

20



<p>Ministri, adottata nella riunione del...;  <b>VISTA</b> la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche; 2  <b>SULLA PROPOSTA</b> del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  <b>EMANA</b>  <b>il seguente regolamento:</b></p>	<p>prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche; 2  <b>SULLA PROPOSTA</b> del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  <b>EMANA</b>  <b>il seguente regolamento:</b></p>		
--	--	--	--

<p><b>TITOLO I</b>  <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>  <b>Art. 1</b>  <b>(Oggetto e finalità)</b></p> <p>1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:</p> <p>a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni</p> <p>compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;</p> <p>b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;</p> <p>c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p>	<p><b>TITOLO I</b>  <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>  <b>Art. 1</b>  <b>(Oggetto e finalità)</b></p> <p>1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:</p> <p>a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, <b>grandi dimensioni e grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA</b>, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;</p> <p>b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;</p> <p>c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p> <p>2. Il presente regolamento, in coerenza con i principi e le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19</p>	<p><i>Si ritiene di allargare la definizione a tutti i cantieri</i></p>	<p><i>La proposta è accolta</i></p>
--	---	---	-------------------------------------

<p>2. Il presente regolamento, in coerenza con i principi e le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.</p>	<p>novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.</p> <p>3. le disposizione di cui al presente regolamento si applicano anche ai seguenti materiali assimilabili alle terre e rocce purché non pericolosi e valori di contaminazione non superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica: materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali compresi bacini artificiali, che del reticolo idrico irriguo e scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, e marini.</p>	<p><i>Il DPR esclude dalla trattazione tutta una serie di materiali da scavo già trattati invece nel D.M. 161/2012 che rischiano così di rimanere nel limbo dell'indeterminatezza. Fra queste in particolare si evidenziano: "materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini". La giustificazione, per la suddetta esclusione, come si evince dalla relazione illustrativa è stata fatta perché l'attività di gestione dei materiali dragati "risulta definita in due schemi di decreti il cui iter di formazione è in fase avanzata di elaborazione. Il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, recante il regolamento per le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale". In realtà, i riferimenti normativi citati</i></p>	<p><b>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni:</b></p> <p>Si ritiene che i materiali provenienti da escavazioni in alvei, corpi idrici superficiali, reticolo idrico scolante, zone golenali, corsi d'acqua, spiaggia, fondali lacustri, sono differenti dal suolo e dal sottosuolo.</p> <p>Le peculiarità di tali materiali rendono necessaria la definizione di modalità specifiche caratterizzazione, necessariamente diverse da quelle previste per il suolo e il sottosuolo, in considerazione della presenza di una componente organica rilevante. Per tali ragioni si ritiene necessario confermare l'esclusione e rinviare la disciplina di tali tipologie di sottoprodotti ad una specifica normativa che potrebbe essere emanando decreto "sottoprodotti"</p>
--	---	--	---

		<p>riguardano solo una parte dei materiali litoidi scavati, escludendo importanti fattispecie, quali ad esempio il materiale che viene rimosso dagli alvei dei corpi idrici superficiali interni, naturali e artificiali; (rif. art. 114 D Lgs 152/2006 e DM 30/06/2004; art. 39 comma 13 D Lgs 205/2010) e il cui riutilizzo ad oggi è disciplinato dalle norme sui materiali da scavo.</p> <p>L'eliminazione di chiari indirizzi per la derubricazione a sottoprodotti, rischia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali.</p> <p>La proposta intende sanare il buco normativo, escludendo nel contempo dall'ambito di applicazione del DPR la disciplina dei materiali dragati specificamente oggetto dei decreti in fase di elaborazione.</p> <p>È stata riportata integralmente la definizione presente nel DM 161/2012.</p>	
--	--	---	--

<p><b>Art. 2</b> <b>(Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;</p>	<p><b>Art. 2</b> <b>(Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1 e art. 240, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e <b>manutenzione di alvei e bacini compresi quelli artificiali;</b></p>	<p><i>Si ritiene corretto riferire le definizioni del presente decreto a definizioni già esistenti.</i></p> <p><i>Si ritiene necessaria questa aggiunta per meglio definire i lavori</i></p>	<p><b>La proposta è accolta</b></p> <p><b>La proposta non è accolta; non si concorda con la proposta per le motivazioni</b></p>
--	---	--	---

<p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere</p> <p>sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammiti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel</p>	<p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto <b>conforme</b>, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto»: <b>al fine di poter essere qualificato come sottoprodotto viene definito matrice materiale di riporto la miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica non contenenti amianto</b>, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati, e di reinterri, livellamenti, rimodellamenti, recuperi ambientali e sottofondi, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel tempo corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che,</p>	<p><i>In alternativa, si propone la rimozione della definizione di "lavori", in quanto si ritiene che la definizione di "opera" sia già sufficientemente esaustiva</i></p> <p><i>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</i></p> <p><i>Si ritiene opportuno ridefinire la matrice di riporto tenendo presente sia la definizione data "nell'interpretazione autentica" di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, sia la definizione di cui all'allegato 9 del DM 161/2012;</i></p> <p><i>Nell'ipotesi che la definizione autentica di riporto così come riportata nel comma 1, art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 rimanga in vigore per altre fattispecie giuridiche, si chiede di valutare</i></p>	<p>espresse all'articolo 1, comma 3.</p> <p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni:</p> <p>1) Le definizioni si applicano a tutte le fattispecie disciplinate dal regolamento. La proposta di ridurre l'applicazione della definizione di "matrice materiale di riporto" alla sola ipotesi in cui le terre e rocce sono qualificabili sottoprodotti, creerebbe un vuoto definitorio per le altre fattispecie disciplinate dal presente regolamento. Ciò in quanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le norme richiamate nella suddetta proposta (l'interpretazione autentica del suolo, di cui al comma 1, art. 3 del decreto-</p>
--	---	--	---



<p>suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa,</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto che all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;</p>	<p>compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa;</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto di origine antropica che all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.</p>	<p><i>l'opportunità di rimandare a tale definizione anche le terre e rocce da scavo. In tal caso non può essere abrogato il suddetto comma (si veda art. 31)</i></p> <p><i>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</i></p> <p><i>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</i></p> <p><i>Non si ritiene congruo confrontare i risultati di un test (test cessione dm 05/02/1998) con limiti definiti per modalità analitiche diverse (CSC acque sotterranee). La compatibilità di un materiale nell'ambiente è già stabilita dal dm 05/02/1998 per i materiali da recupero rifiuti e pertanto sono da utilizzare i medesimi limiti per analogia. Il mantenimento della previsione della proposta del DPR:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• si fonda sull'assunto errato che l'eluato dell'analisi è lo stesso che ci attendiamo</i></li> </ul>	<p>legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, e la di cui all'allegato 9 del DM 161/2012) saranno abrogate.</p> <p>2) Con riferimento ai materiali di riporto e alla necessità di applicare le metodiche del DM 5 febbraio 1998 e confrontare l'eluato con i limiti per le acque sotterranee, si rappresenta quanto segue.</p> <p>La definizione di matrice materiale di riporto (art.2, comma 1, lettera c) comprende un'ampia gamma di materiali di origine antropica miscelati al terreno. Tali materiali, per le stesse modalità con le quali sono stati conferiti, non sono univocamente identificabili da un codice CER che ne identifichi con precisione l'origine e le modalità di recupero ai sensi del DM 5 febbraio 1998. Pertanto, sia per i parametri da ricercare che per i limiti con i quali confrontare l'eluato occorre fare riferimento a un criterio di ragionevole conservatività e, più precisamente, alla necessità di non compromettere, con l'apporto di tali materiali, un eventuale utilizzo idropotabile</p>
---	--	---	--

<p>e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe , indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;</p> <p>f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;</p> <p>g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera in cui sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;</p>	<p>e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe non contenenti amianto di <b>origine antropica</b>, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali-litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, <b>intonaci ad esclusione degli intonaci</b>;</p> <p>f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;</p> <p>g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera in cui sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;</p> <p>l ) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore</p>	<p><i>di trovare in falda e non tiene assolutamente in considerazione, i tempi di raggiungimento della falda, la distanza della falda dal materiale e gli eventuali effetti di depurazione ad opera degli strati intercorrenti tra materiale e falda</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>crea una contraddizione: i limiti da apporre a rifiuti che possono essere recuperati (DM 5/2/98) possono essere meno restrittivi di quelli applicati a terre e rocce (CSC acque sotterranee) qualificate come non rifiuto e riutilizzate per usi analoghi</i></li> <li>• <i>è da considerare anche il fatto che nel DM 161 per i rapporti costituiti dai medesimi materiali di origine antropica previsti dallo schema del presente DPR e sempre nel limite del 20%, non era richiesto la conformità al test di cessione</i></li> </ul> <p><i>per tali motivi all'art.4 comma 2 lettera d) si propone il comma 3</i></p>	<p>della risorsa. E' per questo che si chiede di confrontare l'eluato con la tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV. Titolo V del Dlgs 152/06 (acque sotterranee)</p> <p>3) Per quanto attiene all'esclusione degli intonaci, si ritiene di poter mantenere l'originaria versione atteso che si è in presenza di una elencazione di carattere indicativo. In ogni caso l'effettuazione del test di cessione ed il confronto con i limiti per le acque sotterranee fissati dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, garantisce che non vengano riutilizzate come sottoprodotti terre e rocce da scavo che presentano elevate concentrazioni di solfuri.</p>
---	---	---	--

<p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotta sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotta sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di</p>	<p>attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotta sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotta sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;</p>	<p>come formulato</p> <p><i>Occorre distinguere l'amianto naturale da quello di origine antropica.</i></p> <p><i>Alcuni intonaci, in particolare i vecchi intonaci, tendono a cedere solfuri e pertanto è incongruo annoverarli tra i materiali inerti. Non si ritiene opportuno inserire i materiali litoidi tra i materiali di origine antropica</i></p>	<p><b>Per quanto riguarda la distinzione tra 'amianto naturale e quello di origine antropica non si condivide la proposta per le seguenti motivazioni di carattere sanitario-ambientale</b></p> <p>L'amianto ha effetti sulla salute indipendentemente dall'origine. La distinzione tra amianto antropico e naturale potrà avere significato ai fini della ricerca e delle tecniche di intervento ma non per stabilire la gestione del materiale</p> <p>Il limite indicato dall'ISS è di 100 mg/kg (corrispondente al limite di rilevabilità analitico raggiungibile). Tale limite, ovviamente, va riferito a tutte le terre e rocce e non ai soli materiali di riporto, sicché si è ritenuto di esplicitare nel testo tale valore limite.</p>
---	--	--	--



<p>ee) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui all'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p>	<p>del-2006;</p> <p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p> <p>gg) «amianto di origine antropica»: materiali o rifiuti contenenti amianto presenti sul suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto</p>	<p><i>Si ritiene corretto proporre una definizione di amianto di origine antropica.</i></p>	<p>Non si ritiene condivisibile la proposta per le motivazioni sopra illustrate</p>
--	--	---	---

<p><b>Art. 3</b> <b>(Esclusioni dal campo di applicazione)</b></p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p><b>Art. 3</b> <b>(Esclusioni dal campo di applicazione)</b></p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
--	--	--	--

<p><b>TITOLO II</b> <b>TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO</b> <b>Capo I – Disposizioni comuni</b> <b>Art. 4</b> <b>(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)</b></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in</p>	<p><b>TITOLO II</b> <b>TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO</b> <b>Capo I – Disposizioni comuni</b> <b>Art. 4</b> <b>(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)</b></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo</p>		
---	---	--	--

<p>cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoprodotti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <p>a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle</p> <p style="text-align: center;">e si realizza:</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento.</p>	<p>generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoprodotti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <p>a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui agli articoli 9 e 22 o della dichiarazione di cui all'art. 21 e si realizza:</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava per le terre e rocce che ne possiedono le caratteristiche;</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento.</p> <p>d) Per le modalità di riutilizzo specifico di</p>	<p><i>Si ritiene corretto che l'utilizzo delle terre da scavo sia conforme a quanto dichiarato in fase autorizzativa</i></p> <p><i>Rispetto ai miglioramenti fondiari si evidenzia che alcune regioni hanno manifestato la necessità di stralciarli data la loro specificità e la difficoltà di gestione ed inserire invece i recuperi ambientali.</i></p> <p><i>È necessario precisare che le terre e rocce da scavo utilizzate in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava ne devono possedere le caratteristiche</i></p> <p><i>Si chiede di sostituire l'attuale formulazione del comma d)</i></p>	<p>Si concorda con la proposta limitatamente agli articoli 9 e 21</p> <p>Si concorda con la proposta limitatamente ai recuperi ambientali. I miglioramenti fondiari, in quanto parti dell'opera, non possono essere esclusi dalla disciplina di carattere generale</p> <p>Non si ritiene di accogliere la proposta in quanto superflua.</p> <p>Non si ritiene di poter aderire alla proposta per le motivazioni</p>
---	---	--	---

	<p>cui alla precedente lettera b), le terre e rocce da scavo devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non devono superare le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21 o ai valori di fondo secondo quanto previsto al successivo art. 11.</li> <li>2 Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi, utilizzati per lo scavo meccanizzato.</li> <li>3 L'eventuale presenza di matrice materiale di riporto non contenete amianto di origine antropica, deve essere conforme al test di cessione secondo le metodiche e rispetto dei limiti fissati dal decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.</li> <li>4 Qualora la matrice materiale di riporto sia costituita esclusivamente da materiali inerti di origine antropica, come definiti alla lettera e) art. 2 del presente regolamento, il test di cessione non è necessario.</li> </ol> <p>e) Fatti salvi i requisiti di tutela ambientale di cui alla precedente lettera d), la</p>	<p>come segue al fine di definire correttamente i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p><i>Non si ritiene congruo confrontare i risultati di un test (test cessione dm 05/02/1998) con limiti definiti per modalità analitiche diverse (CSC acque sotterranee). La compatibilità di un materiale nell'ambiente è già stabilita dal dm 5.2.98 per i materiali da recupero rifiuti e pertanto sono da utilizzare i medesimi limiti per analogia. Il mantenimento della previsione della proposta del DPR:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si fonda sull'assunto errato che l'eluato dell'analisi è lo stesso che ci attendiamo di trovare in falda e non tiene assolutamente in considerazione, i tempi di raggiungimento della falda, la distanza della falda dal</li> </ul>	<p>sopra svolte con riferimento alla portata generale delle definizioni, nonché in ragione delle osservazioni svolte sul tema dell'eluato relativamente alla definizione di "materiale di matrice di riporto".</p> <p>Ulteriormente, a voler aderire alla proposta, risulterebbero negativamente incisi i parametri fondamentali di tutela ambientale, che appaiono ampiamente garantiti dalla previsione di cui all'articolo 2 "materiale di riporto conforme".</p>
--	--	--	--

<p>3. Per le terre e rocce da scavo , le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>	<p>percentuale di materiale di origine antropica ammessa ai fini del riutilizzo non deve superare il 20 % in massa. Su terreni adibiti alla produzione agricola è ammesso unicamente il riutilizzo di terre e rocce che non contengono materiale di origine antropica.</p> <p>3. Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>	<p>materiale e gli eventuali effetti di depurazione ad opera degli strati intercorrenti tra materiale e falda</p> <p>• crea una contraddizione: i limiti da apporre a rifiuti che possono essere recuperati (DM 5/2/98) possono essere meno restrittivi di quelli applicati a terre e rocce (CSC acque sotterranee) qualificate come non rifiuto e utilizzate per usi analoghi</p> <p>• è da considerare anche il fatto che nel DM 161 per riporti costituiti dai medesimi materiali di origine antropica previsti dallo schema del presente DPR e sempre nel limite del 20%, non era richiesto la conformità al test di cessione</p> <p>per tali motivi all'art.4 comma 2 lettera d) si propone il comma 3 come formulato</p> <p>Si ritiene comunque necessario definire una modalità con cui calcolare la percentuale massima del 20% in massa.</p> <p>Si ritiene che le normali pratiche industriali debbano potersi utilizzare in tutti i cantieri.</p> <p>Si ritiene che la sussistenza</p>	<p>In accoglimento alla richiesta di definire le modalità di calcolo della percentuale massima del 20% in massa del materiale di riporto, è stato redatto il nuovo allegato 9 e modificato l'articolo 2, comma 1, lettera c)</p>
--	---	--	--

14  
N



		<p>delle condizioni dei commi 1 e 2 debba essere provata anche per i piccoli cantieri.</p>	
<p><b>Art. 5</b> <b>(Deposito intermedio)</b></p> <p>1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <p>a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo,</p> <p>b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo</p> <p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo</p> <p>d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;</p> <p>e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati</p>	<p><b>Art. 5</b> <b>(Deposito intermedio)</b></p> <p>1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <p>a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di sito di produzione classificabile come colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione sia classificabile come colonna A.</p> <p>b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;</p> <p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;</p> <p>d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;</p> <p>e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si</p>	<p>Con la previsione attuale, una terra proveniente da un'area residenziale potrebbe essere depositata solo in area verde o residenziale, mentre non c'è alcun motivo per cui possa essere depositata in aree a minore tutela (es. produttiva). La previsione, oltre che illogica, sarebbe anche di difficile attuazione, perché un deposito in area residenziale/verde configurerebbe facilmente una irregolarità urbanistica: sarebbe pertanto più difficile individuare siti di deposito proprio per le terre meno problematiche perché originate in siti di produzione sottoposti alla colonna A.</p> <p>Si ritiene la durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</p> <p>Si ritiene il termine di durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</p>	<p>Le proposte sono accolte</p>

<p>amministrativi del piano di utilizzo.</p> <p>2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parta IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.</p> <p>2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parta IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 (Trasporto)</b></p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è <b>sempre</b> accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6.</p> <p>2. La documentazione di cui al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 (Trasporto)</b></p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti <del>e-generate-da-cantieri-di-grandi dimensioni-il-trasporto-fuori-dal-sito-di produzione-è-sempre-accompagnato-dalla documentazione indicata nell'allegato-6.</del> il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta accompagnati da copia del documento contenente gli estremi di presentazione del piano di utilizzo di cui agli articoli 9 e 22 o della dichiarazione di cui all'art. 21. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.</p> <p>2. La documentazione di cui al precedente</p>	<p><i>Si ritiene che debba esserci una unica modalità con cui movimentare i materiali al di fuori del sito di produzione.</i></p>	<p>Proposta accolta parzialmente con la riformulazione degli articoli 6 e 21 e con la rielaborazione dell'allegato 6 in forma semplificata.</p>
--	--	---	---

<p>comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per _____ anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.</p> <p>3.</p>	<p>comma è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.</p> <p><del>3. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto e da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.</del></p>		
--	--	--	--

<p><b>Art. 7</b> <b>(Dichiarazione di avvenuto utilizzo)</b></p> <p>1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo _____ è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p> <p>2. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma _____, lettera b).</p> <p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p> <p>4.</p> <p>La</p>	<p><b>Art. 7</b> <b>(Dichiarazione di avvenuto utilizzo)</b></p> <p>1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o <b>alla dichiarazione di cui all'art. 21</b> è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p> <p>2. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, lettera b).</p> <p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p> <p>4. <b>Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi</b></p>	<p><i>Si ritiene che la conformità dell'utilizzo dei materiali sia da attestare anche per i piccoli cantieri.</i></p> <p><i>Trattasi di refuso nella formulazione iniziale del decreto</i></p>	<p>Proposta accolta con la riformulazione degli articoli 7 e 21 e con la rielaborazione dell'allegato in forma semplificata dell'allegato 7.</p> <p>Si concorda</p>
---	--	--	---

17  
M


<p>dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore con la trasmissione all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale,</p> <p>del modulo di cui all'allegato 7</p> <p>La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p> <p>5</p>	<p>effettuati in cantieri di grandi dimensioni, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore con la trasmissione all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, del modulo di cui all'allegato 7 corredato dell'allegata documentazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p> <p>5. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione il produttore attesta che le terre da scavo sono state gestite e completamente utilizzate secondo le previsioni del piano di utilizzo trasmesso.</p> <p>4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la</p>	<p>Si propone di sostituire i commi 4 e 5 con il nuovo comma 4.</p>	<p>Accolta con riformulazione</p>
---	---	---	-----------------------------------

	trasmissione del modulo di cui all'allegato 7 corredato dell'allegata documentazione. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di grandi dimensioni la dichiarazione dovrà essere trasmessa anche all'autorità competente. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.		
--	--	--	--

<p><b>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni</b> <b>Art. 8</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.</p>	<p><b>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni</b> <b>Art. 8</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Gli articoli da 9 a 18, che si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), e che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico, si applicano anche ad altre tipologie di casistiche e cantieri come specificato negli articoli che seguono.</p>	<p><i>Si ritiene che sia corretto allargare l'utilizzo di molti articoli dal 9 al 18 anche ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA ed ai cantieri di piccole dimensioni. Al fine di non stravolgere l'impostazione del decreto, si propongono le modifiche indicate all'art. 8 e nel contempo si propone di estrapolare dal Capo 2 lo stesso articolo 8.</i></p>	Accolta parzialmente con la riformulazione dell'articolo 20
--	---	--	---

<p><b>Art. 9</b> <b>(Piano di utilizzo)</b></p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, anche solo per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale</p> <p style="text-align: right;">ai sensi</p>	<p><b>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni</b> <b>Art. 9</b> <b>(Piano di utilizzo per cantieri di grandi dimensioni)</b></p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente, all'autorità che autorizza l'opera in cui sono impegnate, e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, anche solo per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale</p>	<p><i>Si ritiene che la nuova formulazione dell'art. 9 sia più cautelativa da un punto di vista ambientale dando più possibilità agli enti coinvolti di valutare il Piano stesso.</i></p>	Proposta accolta parzialmente
---	---	---	-------------------------------

<p>della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale.</p>	<p>o di una opera soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, il Piano di utilizzo costituisce parte integrante della documentazione prevista ai fini dell'espressione del parere di cui alla procedura di VIA o al rilascio dell'autorizzazione nel caso di AIA. La trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale. In tal caso i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento si intendono prorogati di 90 giorni a far luogo dalla data di deposito del Piano di Utilizzo al fine di consentire, da parte dell'autorità competente, gli accertamenti di cui ai commi successivi.</p>	<p><i>Trattasi di refuso nella formulazione iniziale del decreto</i></p> <p><i>Si ritiene che non sia corretta alcuna forma di silenzio-assenso</i></p> <p><i>Si ritiene che non sia necessario indicare un tempo entro il quale l'autorità possa chiedere integrazioni, in quanto</i></p>	<p>Si concorda</p> <p>Proposta non ammissibile in quanto non ci si trova in presenza di forme di silenzio-assenso. La disciplina è modulata sulla scorta della Segnalazione "SCIA".</p> <p>Proposta non accolta per le motivazioni sopra illustrate.</p>
<p>2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.</p>	<p>2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 42, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.</p>	<p><i>Trattasi di refuso nella formulazione iniziale del decreto</i></p>	<p>Si concorda</p>
<p>3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.</p>	<p><del>3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.</del></p>	<p><i>Si ritiene che non sia corretta alcuna forma di silenzio-assenso</i></p>	<p>Proposta non ammissibile in quanto non ci si trova in presenza di forme di silenzio-assenso. La disciplina è modulata sulla scorta della Segnalazione "SCIA".</p>
<p>4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità</p>	<p>4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di</p>	<p><i>Si ritiene che non sia necessario indicare un tempo entro il quale l'autorità possa chiedere integrazioni, in quanto</i></p>	<p>Proposta non accolta per le motivazioni sopra illustrate.</p>

20  


<p>competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decorso tale termine la documentazione si intende completa.</p> <p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p> <p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano,   annuale   mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, costituisce elemento di</p>	<p>utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decorso tale termine la documentazione si intende completa.</p> <p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p> <p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, i competenti pubblici uffici territoriali di controllo dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, effettuano, con cadenza almeno annuale, mediante ispezioni, controlli e prelievi, a carico dell'esecutore, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa</p>	<p>la tempistica del procedimento è già indicata nelle procedure di VIA e AIA.</p> <p><i>Si ritiene di dover indicare chiaramente che i compiti di verifica debbano essere di competenze di ARPA-APPA. I controlli debbono essere a titolo oneroso.</i></p> <p><i>Non si ritiene corretto che il presente DPR indichi le modalità con cui un Ente gestisca il personale né le modalità di valutazione.</i></p>	<p>Proposta accolta con riformulazione. Per gli oneri a carico del proponente si rimanda a quanto stabilito nell'articolo 27, comma 4.</p> <p>La proposta non è accolta in quanto contrasta con la ratio del regolamento che tende a rafforzare la fase dei controlli a fronte di una semplificazione burocratica del procedimento che consente al proponente di dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni</p>
--	--	--	---

<p>valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>	<p>contabile del dirigente.</p>		<p>soddisfano i requisiti per essere qualificate sottoprodotti. La procedura delineata dal regolamento non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente. Per tale ragione i controlli rappresentato il punto di forza della nuova procedura. La previsione che si propone di sopprimere opera in tal senso e aiuta l'Ente a individuare tali controlli come interventi prioritari nell'ambito della programmazione delle proprie attività</p>
---	---------------------------------	--	---

<p><b>Art. 10</b> <b>(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</b></p> <p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d),</p>	<p><b>Art. 10</b> <b>(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</b></p> <p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità</p>		
---	--	--	--



<p>l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente;</p> <p>in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	<p>competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può, nei casi di potenziali impatti o criticità ambientali legate alla presenza di infrastrutture, chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, con provvedimento motivato, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	<p><i>Si ritiene più corretta questa formulazione che indica meglio le casistiche in cui verificare la sussistenza dei requisiti.</i></p>	<p><i>Proposta accolta con riformulazione</i></p>
---	--	---	---

<p><b>Art. 11</b> <b>(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo )</b></p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento</p>	<p><b>Art. 11</b> <b>(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale, prodotte anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</b></p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le CSC di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e</p>	<p><i>Si ritiene intanto necessario specificare già nel titolo che si parla di fondo naturale.</i></p> <p><i>È inoltre necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</i></p> <p><i>È necessario precisare che il Piano di Accertamento debba essere presentato</i></p>	<p><i>Proposta accolta parzialmente con riformulazione</i></p> <p><i>Proposta accolta con la riformulazione dell'articolo 20</i></p> <p><i>Proposta accolta</i></p>
--	--	--	---

<p>e contestualmente presentando all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente agenzia è eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9-60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il proponente predisponi il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia il fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p>	<p>ss.mm.ii., e presenta sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento all'Autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è condiviso ed eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9-60 giorni dalla presentazione; dello stesso sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento. successivamente presenterà il Piano di utilizzo o la dichiarazione di cui all'art. 21 sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia il fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p> <p>3. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui vi sia presenza naturale di amianto, i materiali potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel sito, indipendentemente dalla concentrazione di amianto rilevata, con le cautele necessarie per salvaguardare la salute dei lavoratori e della popolazione.</p>	<p>all'ARPA-APPA</p> <p>In caso di riscontrato superamento delle CSC e nelle more della definizione dei valori di fondo naturale, il proponente deve darne comunicazione nel rispetto di quanto definito dal Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Il Piano di accertamento deve essere innanzitutto condiviso con ARPA-APPA</p> <p>Non era chiara la formulazione iniziale del comma</p> <p>È necessario precisare le modalità di gestione dei materiali con presenza naturale di amianto.</p>	<p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p> <p>La proposta non è accoglibile per i ragioni illustrate con riferiment all'articolo 2, per la parte relativ all'amianto antropico.</p>
Art. 12	Art. 12		

<p>(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p> <p>1.</p> <p>nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del proponente e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d)</p> <p>sono</p> <p>dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati dei parametri e dei composti</p> <p>non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p>	<p>(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del proponente e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), <b>sia delle terre e rocce prodotte dal sito di bonifica che della compatibilità delle medesime col sito di destinazione</b>, sono individuati <b>validati</b> dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per <del>tutti</del> i parametri e i composti di cui alla <del>Tabella 1</del>, dell'allegato <del>5</del>, alla Parte IV del decreto n. 152 del 2006 <b>pertinenti relativi alla contaminazione accertata nel sito nell'ambito del procedimento di bonifica</b>, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito <b>di produzione e di destinazione</b> che sarà indicato nel piano di utilizzo <b>o nella dichiarazione di cui all'articolo 21</b>. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p>	<p><i>E' necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</i></p> <p><i>Gli articoli 12, 25 e 26 dovrebbero essere riformulati per essere resi omogenei senza distinzione tra i vari cantieri.</i></p> <p><i>Si ritiene che l'attività possa svolgersi solamente a seguito di caratterizzazione approvata.</i></p> <p><i>La qualità ambientale deve essere verificata sia sul sito di produzione che su quello di destinazione.</i></p> <p><i>I requisiti di qualità ambientale richiamati da comma 1 devono essere validati dalla Agenzia su richieste del proponente e a sue spese.</i></p> <p><i>Si ritiene che l'accertamento della contaminazione debba essere eseguito solamente sui parametri oggetto di bonifica.</i></p>	<p>Proposta accolta parzialmente con i riformulazione dell'articolo 20</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Proposta accolta</p>
---	--	--	--

<p align="center"><b>Art. 13</b> <b>(Situazioni di emergenza)</b></p> <p>1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.</p> <p>2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.</p> <p>3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.</p>	<p align="center"><b>Art. 13</b> <b>(Situazioni di emergenza prodotte anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</b></p> <p>1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, Nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.</p> <p>2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.</p> <p>3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.</p>	<p><i>È necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</i></p>	<p>La proposta non è accoglibile in quanto la formulazione attuale dell'articolo stata predisposta in accoglimento alle richieste della Protezione civile, volte a limitare l'ambito di applicazione della procedura di emergenza alle fattispecie indicate nel decreto ministeriale n. 16 del 2012.</p>
---	---	---	--

<p align="center"><b>Art. 14</b> <b>(Efficacia del piano di utilizzo)</b></p> <p>1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità</p>	<p align="center"><b>Art. 14</b> <b>(Efficacia del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</b></p> <p>1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe</p>	<p><i>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</i></p>	<p>La proposta non è accolta. Non si condivide la proposta di estendere l'obbligo di predisporre il piano di utilizzo anche per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA, i</p>
---	--	---	---

<p>competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.</p> <p>2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'autorità competente.</p>	<p>espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare e a seguito di formale richiesta da parte del Proponente, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo dalla emanazione del provvedimento in caso di opere sottoposte a VIA o AIA o dalla sua approvazione del piano di utilizzo negli altri casi.</p> <p>2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 13 42, deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso</p>	<p><i>Le deroghe debbono essere accordate solo a seguito di specifica richiesta.</i></p> <p><i>La formulazione a fianco pare più corretta.</i></p> <p><i>È l'articolo 13 che prevede una dichiarazione. Pare un refuso.</i></p>	<p>quanto tale proposta non è coerent con la ratio della norma. Difatti, in attuazione al criterio di deleg che richiede la "proporzionalità dell disciplina all'entità degli interventi d realizzare", lo schema di regolament individua due procedure per la gestion delle terre e rocce da scavo qualificat sottoprodotto. Tali procedure differenziano in ragione dei quantitativ delle terre e rocce scavate e de potenziali impatti ambientali ch possono derivare dalla realizzazion delle opere.</p> <p>La prima procedura è più articolata e applica alle terre e rocce da scav generate nei cantieri di grand dimensioni sottoposti a VIA o AIA; la seconda procedura, meno onerosa sotto il profilo procedimentale, applica, invece, alle terre e rocce d scavo generate nei cantieri di piccol dimensioni e a quelle generate ne cantieri di grandi dimensioni no sottoposti a VIA e AIA.</p> <p>Quindi, tale ultima procedura si applica esclusivamente a quelle opere per l quali si ha la certezza che dalla lor realizzazione non derivano impat significativi sull'ambiente.</p> <p>A queste opere, infatti, non si applica la procedura di VIA.</p> <p>In ragione di tale certezza (mancanz di impatti significativi sull'ambiente) la gestione delle terre e rocce generate i queste tipologie di cantieri soggiace a una procedura meno gravosa rispetto quella prevista per le terre e rocc generate nei cantieri di grand dimensioni sottoposti a VIA o AIA.</p> <p>Per questo motivo la proposta non</p>
--	---	---	---

27  
S

	l'autorità competente.		accoglibile, in quanto andrebbe gravare immotivatamente la gestione di tali sottoprodotti
<p align="center"><b>Art. 15</b> <b>(Modifica del Piano di Utilizzo)</b></p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo secondo la procedura prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 9, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al piano di utilizzo.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <p>a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;</p> <p>b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;</p> <p>c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;</p> <p>d) la modifica delle tecnologie di scavo.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e</p>	<p align="center"><b>Art. 15</b> <b>(Modifica del Piano di Utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</b></p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo secondo la procedura prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 9 e 22, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al piano di utilizzo.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <p>a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;</p> <p>b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;</p> <p>c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;</p> <p>d) la modifica delle tecnologie di scavo.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non</p>	<p><i>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</i></p>	<p>La proposta non è accoglibile per le motivazioni illustrate con riferimenti all'articolo 14</p>



<p>c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere utilizzate e gestite in modo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere scavate con tecnologie diverse da quelle previste dal piano di utilizzo.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte.</p> <p>7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni addotte dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>possono essere utilizzate e gestite in modo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere scavate con tecnologie diverse da quelle previste dal piano di utilizzo.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte.</p> <p>7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni addotte dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>		
--	--	--	--

<p align="center"><b>Art. 16</b> <b>(Proroga della durata del piano di utilizzo)</b></p> <p>1. Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di <del>un</del> due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili. A tal fine il proponente, entro due mesi antecedenti la data di scadenza dei suddetti termini del piano di utilizzo, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di</p>	<p align="center"><b>Art. 16</b> <b>(Proroga della durata del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</b></p> <p>1. Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di <b>2 anni un anno</b>. A tal fine il proponente, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale il nuovo termine di validità del piano di utilizzo, motivando le ragioni a fondamento dello stesso. L'autorità competente verifica d'ufficio</p>	<p><i>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</i></p> <p><i>Il termine di un anno pare un po' troppo limitativo.</i></p>	<p><i>La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimenti all'articolo 14</i></p> <p><i>La proposta è accolta con riformulazione. Inoltre sono state introdotte alcune modifiche al testo che si sono rese necessarie per evitare che la valutazione da parte dell'Autorità competente, sulla fondatezza delle motivazioni addotte a fondamento della proroga, fosse arbitraria</i></p>
---	--	--	--

<p>protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente il nuovo termine di validità del piano di utilizzo, motivando le ragioni a fondamento della modifica dello stesso. L'autorità competente verifica d'ufficio le motivazioni addotte a fondamento della proroga e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti oltre la durata prevista per il Piano di Utilizzo.</p>	<p>le motivazioni addotte a fondamento della proroga e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti oltre la durata prevista per il Piano di Utilizzo.</p>	<p><i>Occorre specificare cosa si debba fare a seguito della verifica.</i></p>	<p><i>La proposta è accolta con riformulazione.</i></p>
--	---	--	---

<p><b>Art. 17 (Realizzazione del piano di utilizzo)</b></p> <p>1. Il proponente comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.</p> <p>3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo di cui agli allegati 6 e 7.</p>	<p><b>Art. 17 (Realizzazione del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</b></p> <p>1. Il proponente comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.</p> <p>3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo di cui agli allegati 6 e 7.</p>	<p><i>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA od AIA.</i></p>	<p><i>La proposta non è accoglibile per le motivazioni illustrate con riferimenti all'articolo 14</i></p>
---	---	---	---

<p><b>Art. 18 (Gestione dei dati)</b></p> <p>1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, onde</p>	<p><b>Art. 18 (Gestione dei dati)</b></p> <p>1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, onde consentire l'aggiornamento</p>		
---	--	--	--



<p>consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.</p>	<p>della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione <b>mediante un unico sistema informativo nazionale.</b></p>	<p><i>Al fine una gestione dei dati anche a livello locale, si ritiene che la comunicazione debba essere effettuata come integrato.</i></p> <p><i>Non si ritiene corretto che il presente DPR indichi le modalità con cui un Ente gestisca il personale né le modalità di valutazione.</i></p> <p><i>Le modalità di gestione di una così grossa mole di dati non può che essere un sistema informativo, possibilmente compilabile direttamente dal soggetto proponente in merito alle informazioni necessarie e da trasmettere, al fine di limitare, per quanto possibile, il ricorso ad attività di data entry da parte della PA</i></p>	<p><i>La proposta è accolta</i></p> <p><i>La proposta è accolta</i></p> <p><i>La proposta non è accolta in quant dalla sua attuazione deriverebber nuovi oneri a carico del bilancio dell stato</i></p>
---	---	---	---

<p><b>Art. 19</b> <b>(Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)</b></p> <p>1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale</p>	<p><b>Art. 19</b> <b>(Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)</b></p> <p>1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente</p>		
--	---	--	--

37



<p>territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.</p>	<p>competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.</p>		
--	---	--	--

<p><b>Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni</b> <b>Art. 20</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di</p>	<p><b>Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni</b> <b>Art. 20</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p>	<p><i>È necessario specificare le modalità con cui si dichiara l'assenza di contaminazione, anche nel caso in cui non siano eseguite specifiche analisi sui terreni.</i></p> <p><i>Si ritiene che per i cantieri di piccole dimensioni l'attestazione di sussistenza</i></p>	<p><i>La proposta è accolta con riferimento alla richiesta di specificare le modalità con cui si valuta l'assenza di contaminazione</i></p> <p><i>La proposta non è accolta in quanto poco cautelativa sotto il profilo</i></p>
--	---	--	---

<p>decisione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 2, Tabella 2 della Parte IV, titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.</p> <p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva, la possibilità che le concentrazioni stesse vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, per definire i valori di fondo da assumere, si applica la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, in tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Qualora il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del produttore e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri o i composti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV del decreto</p>	<p><b>2. E necessario che la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, attesti la non contaminazione, anche in assenza di caratterizzazione analitica, e che emerga espressamente che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti, che non presenta evidenza di matrici di riporto, che non contengano materiali di origine antropica e siano originate da un sito nel quale :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o non sono e non sono mai state localizzate attività ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.;</li> <li>o non sono e non sono mai state localizzate attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale o regionale ai sensi dell'art. 7, commi 4 - bis o 4 - ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152";</li> <li>o non sono mai stati rilevati, in passato, superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui di alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione);</li> <li>o non sono e non sono mai stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs. 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dall'area di sedime;</li> </ul>	<p>delle condizioni ambientali possa essere fatta anche senza analisi in alcuni casi specifici.</p> <p>Per cantieri di piccole dimensioni in contesti particolari, appare sproporzionato effettuare in ogni caso analisi, per cui sarebbe opportuna prevedere esplicitamente tale semplificazione.</p>	<p>ambientale e non coerente con la disciplina dei sottoprodotti. Difatti l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è subordinata all' dimostrazione che il "successivo utilizzo sia legale" ( articolo 182-bis comma lettera d) del decreto n.152 del 2006) tale requisito non può essere dimostrato tramite presunzioni.</p> <p>In accoglimento alle proposte formulate negli articoli 11 e 12, sono stati aggiunti i commi 2 e 3. Attraverso tale modifica le procedure disciplinate nei suddetti articoli risultano applicabili anche alla gestione delle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.</p>
--	--	--	--

<p>n. 157 del 2006, non superava le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alle specifiche destinazioni d'uso o all'effettiva destinazione dichiarata nell'atto di dichiarazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o non sono e non sono mai stati in passato localizzati impianti di deposito, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti, anche autorizzati tramite procedure semplificate;</li> <li>o non è mai stata rilevata la presenza, fino ad una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo, di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni;</li> <li>o non vi è e non vi è stata mai in passato rilevata la presenza di scarichi di acque reflue industriali e/o urbane all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;</li> <li>o non siano ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro 20 metri dal corpo o dal rilevato stradale;</li> <li>o nel caso siano costituite da terreni naturali ricadenti in ambiti territoriali con fondo naturale così come definiti all'art. 2 lett. m) siano applicate le procedure di cui all'art. 11.</li> </ul>		
---	--	--	--

<p align="center"><b>Art. 21</b> <b>(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</b></p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del</p>	<p align="center"><b>Art. 21</b> <b>(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</b></p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del</p>		
---	---	--	--

<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, <b>in via telematica</b>, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli accenti delle autorizzazioni, la realizzazione delle opere eventualmente eseguiti e i tempi previsti per l'utilizzo come retroprodotto, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.</p>	<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, <b>in via telematica</b>, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e per <b>conoscenza</b> all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione ed i <b>relativi estremi autorizzativi</b> e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.</p>	<p><i>La dichiarazione deve riportare gli estremi autorizzativi</i></p>	<p><i>La proposta non è accolta in quanto non risulta coerente con la vigente normativa di settore che affida al sistema ARPA APPA le funzioni di controllo sul territorio del rispetto dell'normativa ambientale</i></p> <p><i>La proposta è accolta</i></p>
<p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, <b>tiene luogo</b> assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), cui agli articoli 4, comma 5, 5, 7, comma 1, e 17, comma 1.</p>	<p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, <del>tiene luogo del</del> <b>assolve la funzione di</b> piano di utilizzo di cui agli articoli 4, comma 5, 5, 7, comma 1 e 5, e 27, comma 1.</p>	<p><i>Pare più corretta questa riscrittura</i></p>	<p><i>La proposta è accolta con riformulazione che prende atto delle modifiche apportate al testo</i></p>
<p>3. Il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 o la trasmette. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, <b>in via telematica</b>, entro 15 giorni dall'intervenuta variazione, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, con la trasmissione della dichiarazione</p>	<p>3. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, <b>in via telematica</b>, <b>entro almeno 15 giorni prima</b> dall'intervenuta variazione, al comune del luogo di produzione e per <b>conoscenza</b> all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, con la trasmissione della dichiarazione aggiornata. Fino alla <b>data di variazione comunicata</b> nella trasmissione della dichiarazione</p>	<p><i>Pare più corretta questa riscrittura rispetto alla stesura iniziale del comma.</i></p>	<p><i>La proposta è parzialmente accolta con riformulazione</i></p>

<p>L'aggiornamento della dichiarazione entro 15 giorni dalla trascrizione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo differente in occasione e rispetto indicato nella dichiarazione originale. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione piano di utilizzo può essere effettuata per un massimo di due volte. L'autorità competente verifica le motivazioni addotte dal proponente nella dichiarazione aggiornata e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo differente da quanto indicato nella dichiarazione originale. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione piano di utilizzo può essere effettuata per un massimo di due volte. L'autorità competente verifica le motivazioni addotte dal proponente nella dichiarazione aggiornata, e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p><i>Non si vede la necessità di una diversa procedura in caso di modifica dei requisiti.</i></p>	<p><i>La proposta è parzialmente accolta con riformulazione. Non è accolta la parte della proposta relativa all'eliminazione della verifica da parte dell'autorità competente per esigenze di omogeneità con la procedura prevista per i cantieri di grandi dimensioni</i></p>
<p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di quattro sei mesi in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili. A tal fine il produttore, entro due mesi quindici giorni antecedenti la data di scadenza del termine piano di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga</p>	<p>4. I tempi previsti per l'utilizzo possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di quattro mesi. A tal fine il produttore, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p>		<p><i>Il comma 4 è stato riformulato per adeguarlo alle modifiche apportate nei precedenti articoli</i></p>
<p>5. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.</p>	<p>5. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.</p>		
<p>6. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è</p>	<p>6. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è predisposta e trasmessa ai sensi dell'articolo</p>	<p><i>Si ritiene corretto utilizzare un unico modello di comunicazione per</i></p>	<p><i>I commi sei e sette sono stati soppressi in quanto ritenuti superflui a seguir</i></p>

<p>pre-disposta o trasmessa. Il piano di utilizzo è, pertanto, disciplinato dall'articolo 7, comma 2.</p> <p>7. Il sottoprodotto delle terre e rocce da scavo e dai rifiuti sottoprodotto si applica la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 3. L'utilizzo dei sottoprodotto da scavo è posto a carico del costruttore, quantunque il progetto di cantiere sia predisposto.</p>	<p>7, comma 5 con le modalità di cui all'Allegato 7.</p> <p>7. Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.</p>	<p><i>l'avvenuto utilizzo dei materiali.</i></p>	<p><i>della unificazione delle procedure per la comunicazione di avvenuto utilizzo delle procedure relative al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto effettuate con la modifica degli articoli 6 e 7</i></p>
<p><b>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</b> <b>Art. 22</b> <b>(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</b></p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotto quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 21.</p>	<p><b>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</b> <b>Art. 22</b> <b>(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</b></p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotto quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante <del>almeno 60</del> <b>giorni prima dell'inizio delle attività allegando alla dichiarazione di cui all'articolo 21 un la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo redatto ai sensi dell'allegato 5 sulla base delle indagini ambientali di cui agli allegati 2, 4 e 8, secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 21.</b></p> <p>2. Le modalità di efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione del Piano di Utilizzo, sono quelle definite agli articoli 14, 15, 16 e 17.</p>	<p><i>Si ritiene che per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA sia necessario predisporre un Piano di Utilizzo.</i></p>	<p><i>La proposta non è accoglibile per le motivazioni illustrate con riferimento all'articolo 14</i></p>
<p><b>TITOLO III</b> <b>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</b> <b>Art. 23</b></p>	<p><b>TITOLO III</b> <b>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</b> <b>Art. 23</b></p>		

97  
M

**(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

**(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in

*Si tratta di una ripetizione*

*La proposta non è accolta, in quanto la disposizione ha lo scopo di disciplinare il rapporto tra il limite quantitativo quello temporale.*





<p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare deve essere garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.</p>	<p>maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare deve essere garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.</p>		
---	--	--	--


<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI</b> <b>Art. 24</b></p> <p><b>(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)</b></p> <p>1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p> <p>c) proposta del piano di caratterizzazione dei</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI</b> <b>Art. 24</b></p> <p><b>(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)</b></p> <p>1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p>	<p><i>Si propone di eliminare completamente l'articolo poiché tale categoria di materiali, escluse dalla disciplina rifiuti, non fanno parte dei sottoprodotti disciplinati dal presente DPR.</i></p>	<p><i>La proposta non può essere accolta in quanto contrasta con la ratio del regolamento e con i principi presenti nella norma di delega.</i></p> <p><i>Lo scopo dell'intervento normativo è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.</i></p> <p><i>A tal fine, il regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e non solo quelle concernenti la gestione delle stesse qualificate come sottoprodotti.</i></p> <p><i>La struttura del regolamento riflette tale intento e infatti il regolamento si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo I - Disposizioni generali</li> <li>- Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto</li> <li>- Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da</li> </ul>
---	---	---	---

<p>materiali da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;</li> <li>2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;</li> <li>3. parametri da determinare;</li> <li>d) volumetrie dei materiali da scavo previste;</li> <li>e) modalità e volumetrie da riutilizzare in sito previste.</li> </ol> <p>3. In fase di progettazione esecutiva, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 1, il proponente o l'esecutore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;</li> <li>b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , un apposito progetto in cui sono definite : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le volumetrie definitive di scavo;</li> <li>2. la quantità del materiale che sarà riutilizzato;</li> <li>3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso;</li> <li>4. la sua collocazione definitiva.</li> </ol> </li> </ol> <p>4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>5. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p><del>c) proposta del piano di caratterizzazione dei materiali da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno :</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;</del></li> <li><del>2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;</del></li> <li><del>3. parametri da determinare;</del></li> <li><del>d) volumetrie dei materiali da scavo previste;</del></li> <li><del>e) modalità e volumetrie da riutilizzare in sito previste.</del></li> </ol> <p><del>3. In fase di progettazione esecutiva, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 1, il proponente o l'esecutore:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;</del></li> <li><del>b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , un apposito progetto in cui sono definite : <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. le volumetrie definitive di scavo;</del></li> <li><del>2. la quantità del materiale che sarà riutilizzato;</del></li> <li><del>3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso;</del></li> <li><del>4. la sua collocazione definitiva.</del></li> </ol> </del></li> </ol> <p><del>4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.</del></p> <p><del>5. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto</del></p>		<p><i>scavo qualificate rifiuti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti</i></li> <li>- <i>Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica</i></li> <li>- <i>Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali</i></li> </ul>
--	---	--	---

<p><b>TITOLO V</b> <b>(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI</b> <b>OGGETTO DI BONIFICA)</b> <b>Art. 25</b> <b>(Utilizzo nel sito)</b></p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;</p> <p>b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di</p>	<p><b>TITOLO V</b> <b>(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI</b> <b>OGGETTO DI BONIFICA)</b> <b>Art. 25</b> <b>(Utilizzo nel sito)</b></p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del d.lgs. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;</p> <p>b) qualora ai fini del calcolo delle</p>	<p><i>Si ritiene che l'eventuale scavo e movimentazione di terre e rocce non contaminate, nell'ambito di un sito oggetto di procedimento di bonifica, possa svolgersi correttamente e nel rispetto delle tutele ambientali esclusivamente in aree caratterizzate e conosciute, al fine di non incorrere involontariamente in attività che possano essere inquadrate come reati ambientali.</i></p>	<p><i>La proposta è accolta in quanto più cautelativa, sotto il profilo ambientale, della versione bollinata</i></p>
--	---	--	--

lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.	concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.		
---	---	--	--

<p align="center"><b>Art. 26</b> <b>(Procedure di caratterizzazione e scavo)</b></p> <p>1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:</p> <p>a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione rappresentativo dello strato intermedio, il campione</p>	<p align="center"><b>Art. 26</b> <b>(Procedure di caratterizzazione e scavo)</b></p> <p>1. Per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:</p> <p>a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di</p>	<p><i>Non è chiara la necessità di estendere, a qualsiasi opera o intervento, l'ambito di applicazione dell'art. 34 comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, specifico per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, opere lineari etc.. Si richiama quanto osservato al precedente art. 25, evidenziando che, qualora nel corso degli scavi venga riscontrata evidenza di contaminazione oppure sorgenti di contaminazione (citate nel comma 1 lettera b) dell'art. proposto), le attività svolte dal proponente l'opera configurano il reato ambientale di omessa bonifica. Si propone pertanto di ripristinare le limitazioni previste dall'art. 34, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, lasciando la possibilità di anticipare gli scavi, anche in assenza di caratterizzazione del sito, solo agli interventi indifferibili e urgenti.</i></p>	<p><i>La proposta non è accolta in quanto contrasta con la semplificazione realizzata con la disciplina definita nell'articolo 26, realizzata in attuazione al criterio di delega che chiede di semplificare la normativa vigente. In questo caso la semplificazione è stata realizzata con l'ampliamento dell'ambito di operatività di una norma già esistente.</i></p>
---	---	---	--

42  




<p>2. Le procedure e le modalità di caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>	<p><del>caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</del></p>	<p><i>Con la modifica del comma 1 non serve il comma 2</i></p>	<p><i>La modifica non è accolta per le ragioni illustrate con riferimento al comma 1</i></p>
--	--	--	--

<p><b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> <b>Art. 27</b> <b>(Norme di raccordo, transitorie e finali)</b> 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente</p>	<p><b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> <b>Art. 27</b> <b>(Norme di raccordo, transitorie e finali)</b> 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a</p>		
---	--	--	--

<p>regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.</p> <p>3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui</p>	<p>termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.</p> <p>3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere a terra, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, non sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 152/2006 né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 36/20033, qualora depositati sul suolo o nel suolo, utilizzati nell'ambito di un progetto edilizio regolarmente approvato e se se a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p><i>Si ritiene corretto limitare ai soli materiali già utilizzati la possibilità della sanatoria prevista nel comma 3.</i></p>	<p><i>Non si condivide la proposta</i></p>
---	---	--	--





<p>alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.</p> <p>2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.</p> <p>2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>(Clausola finanziaria)</b></p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>(Clausola finanziaria)</b></p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art 31</b> <b>(Abrogazioni)</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) gli articoli 184 <i>-bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;</p> <p>c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-<i>bis</i> del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art 31</b> <b>(Abrogazioni)</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) gli articoli 184 <i>-bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;</p> <p>c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-<i>bis</i> del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con</p>	
---	---	--

<p>modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.</p>	<p>modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.</p>	
--	--	--

## Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali

## (articolo 10)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione dovrà essere riferita allo stesso. Tale procedura deve essere applicata anche nel caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia. La caratterizzazione ambientale va eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico
Cadmio
Cobalto



Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Metalli pesanti (Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Zn, Cd, Co, Fe, Al, As, Se, V, Mo, Sn, Sb, Bi, Ag, Au, Pt, Hg, Ba, Sr, Ca, Mg, K, Na, Li, Rb, Cs, Fr, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr)
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce la documentazione tecnica necessaria per valutare l'ecotossicità delle sostanze contenute negli additivi che intende impiegare all'Istituto Superiore di Sanità che, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro 60 giorni si esprime in merito alla possibilità di

utilizzo degli additivi ai fini del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo.


Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;

- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale);

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali, ecc.) dovranno essere condotte valutazioni tecniche integrative che attestino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa comunitaria per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.



Documento di trasporto  
(articolo 17)

Per ogni automezzo che compie il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto a partire da un unico sito di produzione verso un sito di utilizzo o di deposito intermedio previsti dal piano di autorizzazione (autorizzazione di cui all'articolo 21), deve essere compilato il seguente modulo che raccoglie informazioni essenziali e generali e nel quale sono altresì indicate le generalità della ditta che effettua il trasporto e la ditta responsabile dei lavori di scavo/intervento.

Anagrafica del sito di produzione

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	
Coordinati del sito di utilizzo o sito di destinazione di cui all'articolo 21 Comune sito di destinazione protocollo di ricevuta nr	
Indirizzo del piano di scavo prodotto di utilizzo	

Anagrafica sito di Destinazione o de sito di Deposito intermedio

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
C.F.	

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Cognome e Nome	
Targa automezzo	

**Materiale trasportato**

**Tipologia del materiale**

Quantità	Data e ora arrivo
Tipologia Numero di viaggi Data e ora arrivo	

Il viaggiatore si è recato in una base della Marina relativa al viaggio di servizio indicato

Il viaggio è stato effettuato in un mezzo a motore approvato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Data  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma dell'ispettore o del produttore finale

(per esteso e leggibile)

Firma Responsabile  
Sito di Utilizzo

**Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)  
(articolo 17)**

La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

**Anagrafica del sito di origine**

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

**Anagrafica dell'esecutore o del produttore**

Cognome Nome	
C.F.	
della Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
residente in	
Via e N. civico	





CAP	
Comune	
Provincia	
in qualità di esecutore/ produttore	

### DICHIARA

- di aver perduto le terre e rocce da scavo sottoposti in conformità alle previsioni del piano di lavoro e di aver dichiarato ai sensi dell'articolo 21 dell'articolo di utilizzo delle terre e rocce scattate in data \_\_\_\_\_ presentato trasmesso in data \_\_\_\_\_ numero di protocollo \_\_\_\_\_
- di aver perduto le terre e rocce da scavo sottoposti in conformità alle previsioni del piano di lavoro e di aver dichiarato ai sensi dell'articolo 21 dell'articolo di utilizzo delle terre e rocce scattate in data \_\_\_\_\_ presentato trasmesso in data \_\_\_\_\_ numero di protocollo \_\_\_\_\_

L'esecutore e il produttore dichiara altresì di aver realizzato:

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo nell'opera di \_\_\_\_\_ realizzate nel Comune di \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

autorizzata con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo \_\_\_\_\_ nel processo produttivo della

Ditta \_\_\_\_\_ nello stabilimento ubicato

in Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Firma dichiarante \*

\_\_\_\_\_  
*(per esteso e leggibile)*

Luogo e data

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

A

**Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)**

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non dovrà essere finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche ma semplicemente a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali in un determinato sito dai materiali di altra natura e provenienza in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento dovrà essere condotto sul materiale tal quale, secondo la procedura prevista dall'allegato 8 al presente regolamento. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. Infatti, la quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da terreno e materiale antropico.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non dovrà essere scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P\_Ma}{P\_tot} * 100$$

Dove

- %Ma: percentuale di materiale di origine antropica
- P\_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio
- P\_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, **da non conteggiare nella procedura**, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Se nella matrice materiale di riporto **sono** presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che **risultano** geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido) questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20% di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del presente regolamento.

UR 6 02/16

NOI UTILIZIAMO



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 280/2016

Roma, addì 16 FEB. 2016

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**254/2016**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA  
GESTIONE TERRE E ROCCE DA  
SCAVO ART. 8 DL 133/2014**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Segretario Generale

*Autorsello*

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

330/0010 16 FEB. 2016  
Numero \_\_\_/\_\_\_ e data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2016

**NUMERO AFFARE 00254/2016**

**OGGETTO:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la  
*“disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi  
dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.*

### LA SEZIONE

Vista la nota del 2 febbraio 2016, prot. n. 2448 di trasmissione della  
relazione di data non precisata, pervenuta alla segreteria della Sezione  
il 4 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo  
schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 2 febbraio 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in epigrafe, recante la *“disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.

Lo schema di decreto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, reca la disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, la disciplina relativa al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti nonché quella relativa alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

L'Amministrazione ha rilevato, inoltre, che lo scopo dell'intervento normativo è quello di semplificare la vigente disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, ricomprendendola in un unico testo *“integrato, autosufficiente e internamente coerente”*, con conseguente abrogazione delle disposizioni di rango primario e secondario che attualmente regolano tale materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Quanto all'*iter* procedimentale seguito per la predisposizione del presente schema, il Ministero proponente ha sottolineato di aver acquisito - ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 133 del 2014 - il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il parere

della Conferenza Unificata, espresso con il provvedimento n. 126/CU del 17 dicembre 2015.

Sempre con riferimento al procedimento che ha preceduto la predisposizione dello schema *de quo* il Ministero ha esplicitato di aver sottoposto il medesimo ad una fase di consultazione pubblica in ossequio al già citato art. 8 del d.l. n. 133 del 2014 e di aver proceduto ad accogliere alcuni dei rilievi presentati dalla cittadinanza, motivando puntualmente le ragioni in base alle quali le ulteriori osservazioni proposte non hanno potuto ricevere accoglimento.

2. Per quanto concerne il contenuto dello schema in esame, il medesimo si compone di 31 articoli, suddivisi in sei titoli - ovvero il Titolo I ("*Disposizioni generali*"), il Titolo II ("*Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto*"), il Titolo III ("*Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti*"), il Titolo IV ("*Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti*"), il Titolo V ("*Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica*") ed il Titolo VI ("*Disposizioni transitorie e finali*") - e di 9 allegati, relativi alla "*caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo*" (allegato 1), alle "*procedure di campionamento in fase di progettazione*" (allegato 2), alle "*normali pratiche industriali*" (allegato 3), alle "*procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e di accertamento delle qualità ambientali*" (allegato 4), ai "*piani di utilizzo*" (allegato 5), al "*documento di trasporto*" (allegato 6), alla D.A.U., ovvero la "*dichiarazione di avvenuto utilizzo*" (allegato 7), alle "*procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni*" (allegato 8) nonché alla "*procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica*" (allegato 9).

Sempre con riferimento al contenuto dello schema l'Amministrazione ha, inoltre, sottolineato che il medesimo non si limita ad un complessivo riordino della materia ma prevede anche delle innovazioni rispetto alla previgente disciplina e, segnatamente: l'individuazione di definizioni "*più chiare e coordinate*" con quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006; l'esclusione dei "*residui della lavorazione dei materiali lapidei*" dalla nozione di "*terre e rocce da scavo*"; una disciplina "*più chiara e dettagliata*" del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti; l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni, al contrario di quanto in precedenza stabilito dal d.m. n. 161 del 2012; una procedura "*più spedita*" per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti per poter essere qualificate sottoprodotti, attraverso il modello del "*controllo ex post*", basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici; la possibilità, per il proponente, di chiedere all'ARPA o APPA territorialmente competente di validare in via preliminare il piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge per le terre e le rocce qualificate come sottoprodotti, generate in cantieri di grandi dimensioni; l'introduzione di tempi certi (60 giorni) per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all'ARPA e all' APPA; la possibilità, per il soggetto interessato, di richiedere l'intervento sostitutivo a organi dell'Amministrazione dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente a quelle dell'ARPA o APPA, nel caso in



cui tali agenzie siano inadempienti; una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la definizione delle condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate; nonché l'individuazione di procedure uniche per gli scavi e per la caratterizzazione dei terreni nei siti oggetto di bonifica.

In aggiunta a quanto precede l'Amministrazione ha, altresì, rilevato che la disciplina di cui al presente schema - e, più precisamente, quella recata dall'articolo 9 e dall'allegato 3 - è stata predisposta al fine di superare i rilievi emersi nel corso della procedura EU pilot n. 5554/13/ENVI, avviata e non ancora conclusa dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al contenuto del d.m. n. 161 del 2012, nella parte in cui prevede la possibilità di gestire le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti a seguito del "silenzio assenso" dell'Amministrazione e nella parte in cui include alcune operazioni, ritenute in sede comunitaria come "operazioni di trattamento dei rifiuti", nell'elenco delle normali pratiche industriali di cui all'allegato 3.

Infine, lo schema di decreto in esame risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

3. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre la "disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

4

La potestà regolamentare esercitata nella fattispecie in esame, infatti, trova il suo fondamento proprio nel richiamato art. 8 - così come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 164 del 2014 - nella parte in cui prevede che *“al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.....”* e nella parte in cui dispone che l'intervento regolamentare in questione deve rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: *“a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare; d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,*

4

*finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea”.*

4. Ai fini di una compiuta valutazione del regolamento *de quo*, la Sezione ritiene necessario procedere ad un esame concernente la coerenza delle norme in questione con i principi e i criteri direttivi previsti dalla precitata norma di delega.

4.1. In relazione al primo criterio direttivo, di cui alla lettera a), la Sezione rileva che il presente schema - come correttamente riferito dal Ministero proponente - reca una disciplina complessiva della gestione delle terre e rocce da scavo, che sostituisce quella attualmente prevista dal d.m. n. 161 del 2012 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari richiamate dall'art. 31 (“*Abrogazioni*”) dello schema stesso.

Sotto questo profilo, dunque, il presente schema appare rispondente al succitato criterio direttivo, con la conseguenza che la Sezione non ha rilievi da formulare in merito.

Non contrasta con quanto precede la disciplina recata dall'art. 24 dello schema, concernente “*l'utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti*” che, in quanto tali, non dovrebbero essere ricompresi nel presente intervento normativo.

In proposito l'Amministrazione ha, infatti, rilevato di aver voluto ricomprendere tale articolo all'interno del presente schema per dare concreta attuazione al precitato criterio direttivo e, cioè, al fine di “*ricomprendere in un unico corpo normativo tutte le disposizioni attualmente*

*vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e non solo quelle concernenti la gestione delle stesse qualificate come sottoprodotti”.*

Alla Sezione, pertanto, non resta che prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione, atteso che l'inserimento della succitata disposizione nel testo regolamentare risulta conforme al criterio direttivo in esame - nella parte in cui specifica che l'intervento normativo deve essere volto a *“garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa” de qua* - e, conseguentemente, rientra nella discrezionalità demandata al Ministero proponente dalla normativa primaria di riferimento (art. 8 del d.l. n. 133 del 2014).

4.2. Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera a-bis) - nella parte in cui stabilisce che il presente intervento normativo deve provvedere all'integrazione *“dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo”* - la Sezione osserva che, in ottemperanza a quanto ivi previsto, il presente schema reca, all'art. 23 la disciplina relativa al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, integrando quanto già stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152 del 2006: la Sezione, quindi, non ha rilievi da formulare in proposito, atteso che lo schema di regolamento in esame risulta conforme a quanto disposto dal criterio direttivo *de quo*.

4.3. In relazione al criterio direttivo di cui alla lettera b) - concernente la necessità che lo schema in esame provveda ad individuare le disposizioni da abrogare a far data dalla sua entrata in vigore - la Sezione osserva che, nel caso di specie, ciò è avvenuto tramite l'art. 31 (*“Abrogazioni”*) del presente schema, che prevede, appunto, in maniera

puntuale le disposizioni abrogate a far data dall'entrata in vigore dell'intervento normativo in esame.

In proposito la Sezione deve, altresì, rilevare che il succitato art. 31 individua fra le norme da abrogare anche disposizioni di rango primario e, segnatamente, gli articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, e 266, comma 7, del d. lgs. n. 152 del 2006; l'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012 nonché gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41 *bis* del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

Tale procedura con cui si abrogano tramite un atto regolamentare delle disposizioni di rango primario, che potrebbe apparire in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti, risulta tuttavia conforme a quanto disposto in materia di regolamenti delegati di delegificazione dall'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, il quale prevede che *“con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”*.

Quanto precede risulta, peraltro, confermato dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui *“il solo atto amministrativo che è capace di incidere su materie legislativamente normate è il regolamento di delegificazione di cui all'art. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, che, pertanto, può disporre l'abrogazione delle norme primarie indicandole espressamente nella norma finale”* (Cons. di Stato, Sez. Atti Normativi, 13 gennaio 2003, n. 3310):

anche sotto questo profilo, quindi, la Sezione non ha rilievi da formulare, atteso che il presente regolamento risulta conforme sia al criterio direttivo di cui alla lettera b) della norma primaria di riferimento sia ai principi generali che regolano la materia dei regolamenti delegati di delegificazione.

4.4. Con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera c) - che prevede che la disciplina recata dal presente schema debba essere proporzionale rispetto *“all'entità degli interventi da realizzare”* -

la Sezione ritiene di poter condividere quanto esplicitato dall'Amministrazione tramite la relazione in epigrafe, secondo cui tale criterio direttivo è stato recepito attraverso la previsione di *“due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che si differenziano in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell'impatto che la gestione delle stesse può avere sull'ambiente”*.

Più nel dettaglio, la procedura di cui all'art. 9 (*“piano di utilizzo”*) dello schema, che prevede la predisposizione di un *“piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”*, soggetto al preventivo controllo d'ufficio da parte dell'autorità competente relativamente alla completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa, è applicabile ai solo cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o AIA, ai sensi dell'art. 2 (*“Definizioni”*), comma 1, lettera aa) dello schema stesso mentre la procedura semplificata di cui agli artt. 21 (*“Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni”*) e 22 (*“Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA”*), basata sulle autodichiarazioni da parte del soggetto proponente, si applica esclusivamente ai cantieri di piccole dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) ed ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a VIA

4

o AIA, così come individuati dalla lettera bb) del comma 1 del citato art. 2.

In proposito la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Conferenza unificata, tramite il parere espresso con il provvedimento n. 126/CU del 17 dicembre 2015, ha proposto di estendere la procedura prevista per i cantieri di grandi dimensioni anche ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA mentre, nel corso della consultazione svolta dal Ministero proponente, ai sensi del comma 1 *bis* della norma primaria di riferimento, sono state presentate alcune richieste volte ad estendere la procedura di autocertificazione di cui all'art. 21 dello schema anche nei confronti dei cantieri soggetti a VIA e AIA.

Orbene, la Sezione ritiene che la scelta dell'Amministrazione - che non ha accolto alcuno dei suesposti rilievi, fra loro contrastanti, lasciando inalterato l'impianto del presente intervento normativo - non risulti né illogica né irragionevole, oltre che rispettosa del principio di proporzionalità richiesto dalla normativa di rango primario di riferimento, avendo il Ministero motivato tale scelta con l'affermazione che i grandi cantieri non sottoposti a VIA o AIA, proprio in ragione di tale circostanza, non producono *"impatti significativi sull'ambiente"*.

4.5. Per quanto concerne il rispetto del criterio direttivo di cui alla lettera d), relativo al *"divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008"*, la Sezione rileva preliminarmente che - come già esplicitato al precedente n. 2 - è tutt'ora in corso la procedura EU pilot n.

5554/13/ENVI, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al contenuto del d.m. n. 161 del 2012 - che sarà abrogato ai sensi dell'art. 31 dello schema, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultimo - nella parte in cui prevede la possibilità di gestire le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti a seguito del "silenzio assenso" dell'Amministrazione e nella parte in cui include alcune operazioni, ritenute in sede comunitaria come "operazioni di trattamento dei rifiuti", nell'elenco delle normali pratiche industriali di cui all'allegato 3.

Per quanto concerne la prima delle suesposte problematiche, la Sezione rileva, tuttavia, che la Commissione Europea, tramite la nota del 1° settembre 2015, ha comunicato di "prendere atto" delle considerazioni formulate in tema di silenzio assenso dall'Amministrazione nazionale, concernenti: la circostanza secondo cui "nella materia contigua della cessazione della qualifica di rifiuto... è lo stesso diritto UE a consentire l'autocertificazione"; il fatto che "le competenti amministrazioni italiane possono sempre eseguire controlli e sanzionare irregolarità, anche dopo lo scadere del termine di 90 giorni"; nonché la circostanza che "il diritto italiano prevede sanzioni per chi dichiara il falso in sede di autocertificazione", invitando l'Amministrazione a trasmettere la bozza di modifica sul punto o, in alternativa, il calendario per l'adozione della modifica *de qua*.

Inoltre, l'Amministrazione proponente, tramite il procedimento di cui all'art. 9 del presente schema, ha proceduto, in coerenza con quanto già esplicitato dalla medesima Amministrazione in sede comunitaria, a superare il previgente meccanismo del "silenzio assenso", previsto dal d.m. n. 161 del 2012, adottando un modello procedimentale simile a



quello previsto per la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) - secondo cui *“decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ... il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera”* - ed ha, altresì, rafforzato il sistema dei controlli precedentemente previsto, disponendo, tra l'altro, che le Autorità a ciò deputate effettuino, con cadenza almeno annuale, *“le ispezioni, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo”* (comma 7 del medesimo art. 9).

Con riferimento a quanto precede, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dal Governo italiano per giustificare le modifiche proposte per superare i rilievi emersi in sede di procedura EU pilot e rileva che le medesime sono volte anche al condivisibile scopo di semplificare le procedure autorizzatorie per la gestione delle terre e delle rocce da scavo come sottoprodotti.

La Sezione, tuttavia, non può non sottolineare che - in relazione alla delicatezza della materia in esame soprattutto per ciò che concerne il labile confine sussistente fra rifiuti e sottoprodotti - sarebbe necessario integrare il regime dei controlli previsto dalla norma *de qua* con un sistema di controlli *“randomizzati”* al fine di rendere l'intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta anche rilevanti riflessi d'ordine penale.

In relazione al secondo dei rilievi formulati dalla Commissione nel corso della procedura EU pilot di cui si converte, la Sezione osserva che nell'allegato 3 al presente schema non sono più ricomprese fra le *“normali pratiche industriali”* - a differenza di quanto invece previsto

dall'allegato 3 al d.m. n. 161 del 2012 - quelle relative alla "stabilizzazione a calce" ed alla "riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici", considerate come operazioni di trattamento dei rifiuti dalla Commissione Europea.

Pertanto, anche sotto questo profilo, la Sezione - salvo quanto si dirà al successivo n. 5.2 relativamente alla formulazione dell'allegato in esame - non ha osservazioni da proporre in merito al contenuto delle modifiche testè illustrate, atteso che le medesime sono esplicitamente finalizzate ad evitare che la procedura EU pilot n. 5554/13/ENVI sfoci in una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/98/CE, di cui al criterio direttivo in esame, l'Amministrazione ha precisato di aver proceduto ad introdurre, agli artt. 9 ("piano di utilizzo"), 15 ("aggiornamento del piano di utilizzo"), 21 ("dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni") e 22 ("cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA"), delle procedure semplificate per la gestione delle terre e rocce da scavo proprio al fine di rispettare i livelli di regolamentazione previsti in sede comunitaria: alla Sezione, pertanto, non resta che prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione proponente in merito al rispetto del criterio direttivo *de quo*, con la conseguenza che - non risultando quanto precede né illogico né irragionevole - la Sezione non ha rilievi da formulare al riguardo.

4.6. Per quanto concerne il rispetto del criterio direttivo di cui alla lettera d-bis) - ai sensi del quale il regolamento in esame deve procedere alla "razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come

*definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni*" - la Sezione rileva che, come già in precedenza esposto, l'art. 21 (*"dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni"*) dello schema prevede un procedimento semplificato, basato sul principio dell'autocertificazione, per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni: la Sezione, quindi, non ha osservazioni da formulare al riguardo, atteso che il succitato art. 21 è stato predisposto proprio in attuazione del criterio direttivo *de quo*.

4.7. Infine, per quanto concerne il criterio direttivo di cui alla lettera *d-ter*), secondo cui il presente atto normativo deve garantire *"livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea"*, la Sezione rileva che i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, previsti dall'art. 4, comma 2 dello schema, risultano conformi a quelli attualmente previsti dall'art. 184 *bis* del d. lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, in linea con i livelli di tutela ambientale attualmente disciplinati dalla legislazione nazionale.

Quanto precede risulta confermato anche dal fatto che, come sottolineato dal Ministero referente, la nozione di *"matrice materiale di riporto"* di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - nella parte in cui prevede che *"i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso"* - non si discosta dai *"livelli di tutela ambientale e sanitaria previsti dalle*

*disposizioni vigenti e in particolare da quelli individuati nell'allegato 9 del d.m. n.161 del 2012"* che già prevede tale soglia.

La Sezione, quindi, in considerazione di quanto precede ed anche in ragione di quanto riferito dall'Amministrazione proponente, ritiene di non avere osservazioni da formulare sul punto, poiché il livello di tutela ambientale garantito dal presente atto normativo - fatto salvo quanto si dirà al successivo n. 5 in materia di amianto - appare "*almeno pari*" a quello previsto dalle vigenti normative in materia, così come in precedenza richiamate.

5. Per ciò che concerne le singole norme del Regolamento, la Sezione deve rilevare che l'art. 2, lettera b) dello schema reca uno specifico intervento in materia di amianto, stabilendo che le terre e rocce da scavo possono contenere detto materiale nel limite massimo di 100 mg/kg.

La relazione ministeriale precisa che con tale intervento "*è stato sostituito*" il divieto della presenza di amianto nelle terre e rocce da scavo; che detto limite corrisponde alla quantità di amianto "*verificabile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili*" e che il suddetto valore "*è stato indicato dall'Istituto superiore di sanità in uno specifico parere trasmesso dal ministero della salute... e si basa sull'esperienza operativa di alcune Arpa*".

In proposito la Sezione deve rilevare che quanto comunicato dall'Amministrazione referente non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall'Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e, conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è

limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché “*la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto*”.

Ne consegue che la Sezione non può in alcun modo condividere la scelta normativa operata dall'Amministrazione che - in assenza di motivazioni puntualmente e accuratamente documentate richieste dalla rilevanza della problematica in esame - va espunta dal testo del regolamento in esame. }

5.1. La Sezione rileva, inoltre, che l'art. 27 del regolamento prevede che agli interventi *in itinere* per i quali è in corso una specifica procedura ai sensi del d.m. n. 161 del 2012 e dell'art. 41 *bis* del d.l. n. 69 del 2013 può essere applicata la nuova procedura se entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento “*sia stato presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento*”.

A giudizio della Sezione, tuttavia, il contenuto facoltativo di tale disposizione - evidentemente volta ad evitare soluzioni di continuità fra la succitata normativa e quella prevista dallo schema in esame - lascia spazio a incertezze interpretative relativamente all'assoggettabilità dei progetti alla nuova disciplina, con la conseguenza che viene rimesso ai singoli soggetti interessati la scelta della normativa da applicare: fattispecie questa che, rivelandosi quantomeno inopportuna in materia ambientale, comporta la necessità di precisare in maniera più puntuale il contenuto dispositivo dell'articolo in questione.

5.2 La Sezione osserva, altresì, che l'allegato 3 (“*Normale pratica industriale*”) allo schema di regolamento - di cui si è già detto al

precedente n. 4.5. - reca al primo periodo una definizione di normale pratica industriale che incide in via diretta sul contenuto del regolamento stesso e che, quindi, non si sostanzia in una norma tecnica in senso stretto.

Tale norma, quindi, in ragione del suo contenuto dispositivo, potrebbe trovare collocazione più idonea nel testo del regolamento e precisamente nell'articolo 2, lettera r) che reca le definizioni applicabili allo schema stesso

Sempre con riferimento all'allegato 3, la Sezione osserva che il secondo capoverso richiama "*a titolo esemplificativo*" le operazioni che più frequentemente rientrano fra quelle considerate di "*normale pratica industriale*".

Anche la formulazione di tale previsione normativa determina incertezza nella sua concreta applicazione, rimettendo alla valutazione di soggetti terzi le operazioni che possono rientrare fra quelle di normale pratica industriale: fattispecie questa che si palesa quantomeno inopportuna vista la delicatezza della materia ambientale e in considerazione della sussistenza di una procedura comunitaria sul tema delle normali pratiche industriali.

La sezione ritiene, pertanto, che il succitato periodo dovrebbe essere circostanziato in maniera più puntuale al fine di superare la suesposta problematica. }

6. Conclusivamente la Sezione ritiene che l'atto normativo in esame, complessivamente considerato, meriti parere favorevole con le condizioni di cui ai nn. 4.5, 5, 5.1 e 5.2.

La Sezione, infine, ai soli fini di una compiuta esposizione, suggerisce all'Amministrazione di:

- a) anteporre, nel preambolo, la frase “Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;” alla frase “Udito il parere del Consiglio di Stato...”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
- b) sopprimere all’art. 5 comma 1, lettera a), primo periodo, la parola “medesimo” e aggiungere, alla stessa lettera a), primo periodo, dopo le parole “decreto legislativo” le parole “3 aprile 2006, n. 152”.
- c) procedere ad una revisione formale dello schema di regolamento al fine di uniformare in termini redazionali più puntuali il testo e di eliminare alcuni refusi presenti nel medesimo.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe nei termini di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

